

globale fabbricati

**IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA.**

**contratto di assicurazione per i proprietari di fabbricati civili
e amministratori di stabili**

edizione maggio 2018



globale fabbricati

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
 - **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA.**

contratto di assicurazione per i proprietari di fabbricati civili e amministratori di stabili

edizione maggio 2018

AREA RISERVATA



L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA RISERVATA

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità al D.Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.

Avvertenza

Proroga e durata dell'assicurazione

Il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata

Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno, se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e all'art. 8 "Proroga dell'assicurazione e durata dell'assicurazione" delle C.G.A.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Globale Fabbricati, è un prodotto multigaranzia per il fabbricato, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro, rivolto agli amministratori di stabili o ai proprietari di fabbricati civili. La composizione delle garanzie offerte dal prodotto si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da:

- **Incendio, fulmine implosione e scoppio**
(art. 14 lettera "a" delle C.G.A.)
- **Esplosione**
(art. 14 lettera "b" delle C.G.A.)
- **Caduta di aeromobili**
(art. 14 lettera "c" delle C.G.A.)
- **Urto di veicoli stradali o di natanti**
(art. 14 lettera "d" delle C.G.A.)
- **Onda di pressione**
(art. 14 lettera "e" delle C.G.A.)
- **Rovina ascensori e montacarichi** in seguito a rottura di congegni
(art. 14 lettera "f" delle C.G.A.)
- **Ladri, arrecati a fissi ed infissi**
(art. 14 lettera "g" delle C.G.A.)
- Rottura accidentale o per fatto di terzi, di **lastre**

e le conseguenze agli eventi di cui sopra quali:

- **Sviluppo fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica**
(art. 14 lettera "h" delle C.G.A.)
- **Da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi**
(art. 14 lettera "h" delle C.G.A.)
- **Azione del fulmine**, per danni causati dalla caduta di alberi o distacco di parti del fabbricato
(art. 14 lettera "h" delle C.G.A.)
- **I guasti causati ai beni assicurati allo scopo di arrestare l'incendio**
(art. 14 lettera "i" delle C.G.A.)
- **Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro**
(art. 14 lettera "i" delle C.G.A.)

ed i danni derivanti da

- **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**
(art. 18 delle C.G.A. lettere "a" e "b")

La copertura assicurativa può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti garanzie aggiuntive riferite a:

- Danni materiali da spargimento d'acqua condotta direttamente causati al fabbricato e alla responsabilità civile verso terzi per i danni da spargimento d'acqua per rottura accidentale di condutture e di impianti fissi
(Garanzia Danni da acqua – art. 24 lettere a, b delle C.G.A.)
- Ricerca e riparazione dei guasti, gelo e occlusione condutture compresi i relativi danni a terzi e i danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati
(Garanzia Ricerca Guasti – art. 27 lettere a, b, c, d, e, f delle C.G.A.)

Nota Informativa

- Danni da eventi atmosferici, sovraccarico neve, atti di terrorismo e sabotaggio, fumo, fenomeni elettrici e per la sezione Responsabilità Civile a danni da interruzione d'esercizio, da inquinamento accidentale ed alla committenza auto
(Garanzia Eventi speciali - art. 29 lettere a, b, c, d, e e per la parte di responsabilità civile le lettere f, g, h delle C.G.A.)
- Spese sostenute per la demolizione, per lo sgombero, il trattamento ed il trasporto dei residui del sinistro in aumento alla portata della garanzia base incendio e quanto sostenuto a titolo di spesa o onorari di competenza del perito, onorari di riprogettazione del fabbricato ed i costi di urbanizzazione
(Garanzia spese di demolizione - art. 31 lettere a, b, c, d delle C.G.A.)
- Rottura di lastre per causa accidentale o per fatto di terzi
(Garanzia Rottura lastre – art. 32 delle C.G.A.)
- Ricerca e riparazione guasti a tubi interrati, costi per il rimpiazzo di combustibile, spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione gas
(Garanzia Eventi accessori – art. 33 delle C.G.A. lettere a, b, c)
- Eventi atmosferici, incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, onda di pressione e fenomeni elettrici causati a pannelli solari facenti parte del fabbricato
(Garanzia Pannelli Solari – art. 34 delle C.G.A. lettere a, b, c, d, e, f,)
- Responsabilità Civile derivante al condominio che svolga la funzione di amministratore del condominio assicurato
(Garanzia Responsabilità Civile dell'amministratore del condominio - art. 35 delle C.G.A.)
- Responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere
(Garanzia Responsabilità civile della conduzione dei locali – art. 36 delle C.G.A.)
- Tutela legale, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro relativo al condominio assicurato.
(Garanzia Tutela legale art. 51 delle C.G.A.)

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.

Più precisamente per:

- la garanzia **Incendio** all'art. 14 delle C.G.A. nella parte retinata e l'art. 15 delle C.G.A. (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 7 delle C.G.A.)
- la garanzia di **Responsabilità Civile** all'art. 18 delle C.G.A. nella parte retinata e gli art. 19 e 20 delle C.G.A. (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 11 delle C.G.A.)
- la garanzia **Danni da Acqua** gli art. 25 e 26 delle C.G.A. (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 15 delle C.G.A.)
- la garanzia **Ricerca Guasti** all'art. 27 nella parte retinata e l'art. 28 delle C.G.A. (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 15 delle C.G.A.)
- la garanzia **Eventi Speciali** l'art. 29 nella parte retinata e l'art. 30 delle C.G.A. (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Spese demolizione** l'art. 31 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Rottura Lastre** l'art. 32 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Eventi accessori** l'art. 33 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Pannelli solari** l'art. 34 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Responsabilità Civile dell'amministratore condòmino** l'art. 35 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Responsabilità conduzione locali** l'art. 36 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Tutela Legale** all'art. 50, 51, 52, 53 e 54 delle C.G.A. nella parte retinata

Avvertenza **Sospensione della garanzia**

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'art. 3 delle C.G.A.

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- la garanzia **Incendio** all'art. 14 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 7 delle C.G.A.)
- la garanzia di **Responsabilità Civile** agli art. 18 e 23 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 11 delle C.G.A.)
- la garanzia **Danni da Acqua** all'art. 26 delle C.G.A. (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 15 delle C.G.A.)
- la garanzia **Ricerca Guasti** all'art. 27 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 15 delle C.G.A.)
- la garanzia **Eventi Speciali** all'art. 29 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Spese Demolizione** all'art. 31 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- La garanzia **Rottura Lastre** all'art. 32 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Eventi accessori** all'art. 33 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Pannelli solari** all'art. 34 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Responsabilità Civile dell'amministratore condòmino** all'art. 35 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)
- la garanzia **Responsabilità conduzione locali** all'art. 36 delle C.G.A. nella parte retinata (si invita anche la lettura della tabella riassuntiva a pagina 24 delle C.G.A.)

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro.
Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l'importo liquidabile ($3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$) non può essere superiore.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$) poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Nota Informativa

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

Assicurazione Parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come indicato agli art. 42 e 47 delle C.G.A. e quanto sancito dall' art. 1907 del C.C. riportato a pagina 36 delle C.G.A., salvo quanto disposto dagli art. 16 e 22 delle C.G.A.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento, così come disposto dall'art. 1 delle C.G.A.. Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 del C.C., entrambi riportati a pagina 35 delle C.G.A.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento del rischio oggetto dell'assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento nonché la cessazione del contratto di assicurazione. In caso di riduzione del rischio oggetto dell'assicurazione, AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente / Assicurato, rinunciando al diritto di recesso (Art. 5 e 6 delle C.G.A.).

Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell'elevazione di un ulteriore piano con l'edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L'esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E' consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 500 euro.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

Al contratto, può essere applicato uno sconto nelle seguenti circostanze:

- relativamente alla garanzie danni da acqua e ricerca guasti, età del fabbricato inferiore a 3 anni;
- elevazione del fabbricato fino a 4 piani fuori terra.

L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa.

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dal art. 1916 del C.C..

A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Incendio propagatosi da un immobile confinante con il condominio assicurato che danneggia i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà il condominio assicurato per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile da cui è scaturito l'incendio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Diritto di recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 7 "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.

Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

Durata annuale: è riconosciuto ad entrambe le Parti il diritto di recedere dal contratto, mediante l'invio di una lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

Durata pluriennale: in deroga all'art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In ogni caso, è riconosciuto ad entrambe le Parti alla scadenza naturale indicata in polizza, il diritto di recedere mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 8 "Proroga dell'assicurazione e durata dell'assicurazione" delle C.G.A.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A. n°37, 46, 48, 55, 56, 57 prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli art. 39, 44, 45 delle C.G.A..

Avvertenza

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri Tutela Legale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326 denominata in polizza AXA Assistance (o IPA) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

13. Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

Mail: reclami@axa.it

PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Posta: **AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO**

Fax: **(+39) 02.43.44.81.03**

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46, dal 26 novembre 2016 per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Nota Informativa

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Conciliazione paritetica:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

- **Negoziazione assistita:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

14. Arbitrato

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall' art. 39 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato Patrick Cohen



Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Anno di costruzione Età del fabbricato:	per definire l'anno di costruzione del fabbricato si fa riferimento alla data di dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile da parte del direttore dei lavori. (La dichiarazione è presentata dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, come previsto dal D.P.R. 22 aprile 1994, n°425).
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
AXA:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Copertura:	il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:	<p>l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché, le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi: parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.</p> <p>Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi gli impianti di allarme e i pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.</p> <p>Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:</p> <ol style="list-style-type: none">le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Nota Informativa

Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per eccesso di pressione esterna e/o per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né, a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Lastre:	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari.
Lavoratori dipendenti:	lavoratori, regolarmente iscritti a libro paga e matricola, che hanno con l'Assicurato un contratto che prevede un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato).
Lavoratori parasubordinati:	lavoratori che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro para-subordinato, cioè un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Manutenzione ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Pannelli solari:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.

Nota Informativa

Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla Tutela Legale il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Tubo Interrato:	la condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

globale fabbricati

Condizioni Generali di Assicurazione

**contratto di assicurazione per i proprietari di fabbricati civili
e amministratori di stabili**

edizione maggio 2018

PAGINA BIANCA

Indice

Premessa	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 3
Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio	pag. 5
• Garanzia Base - Che cosa è assicurato	pag. 5
• Che cosa non è assicurato	pag. 6
• Estensioni	pag. 7
• Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie	pag. 7
Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile	pag. 8
• Garanzia Base - Che cosa è assicurato	pag. 8
• Che cosa non è assicurato	pag. 9
• Estensioni	pag. 10
• Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie	pag. 11
Norme che regolano la Sezione Danni da acqua	pag. 12
• Garanzie Aggiuntive - DANNI DA ACQUA	pag. 12
• Garanzie Aggiuntive - RICERCA GUASTI	pag. 14
• Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie	pag. 15
Norme che regolano la altre Garanzie Aggiuntive	pag. 16
• Garanzie Aggiuntive - EVENTI SPECIALI	pag. 16
• Garanzie Aggiuntive - SPESE DEMOLIZIONE	pag. 19
• Garanzia Aggiuntiva - ROTTURA LASTRE	pag. 20
• Garanzie Aggiuntive - EVENTI ACCESSORI	pag. 20
• Garanzia Aggiuntiva - PANNELLI SOLARI	pag. 21
• Garanzia Aggiuntiva - R.C. AMMINISTRATORE CONDÒMINO	pag. 22
• Garanzia Aggiuntiva - R.C. CONDUZIONE LOCALI	pag. 23
• Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie	pag. 24
Norme che regolano il sinistro Sezioni Incendio e Danni da acqua	pag. 25
• Cosa fare in caso di sinistro Incendio e/o Danni materiali da acqua	pag. 25
Norme che regolano il sinistro di Responsabilità Civile	pag. 28
• Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile	pag. 28
Norme che regolano la Sezione Tutela Legale	pag. 29
• Garanzia Aggiuntiva - TUTELA LEGALE	pag. 29
• Che cosa è assicurato	pag. 29
• Che cosa non è assicurato	pag. 31
• Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale	pag. 31
Condizioni Particolari	pag. 33
• Indicizzazione	pag. 33
• Deroga al tacito rinnovo	pag. 33
• Età del fabbricato – criterio di quietanzamento	pag. 33
Articoli di legge	pag. 34
Informativa sulla “privacy”	pag. 37

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Globale Fabbricati - Mod. 2306 sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Dizionario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da un altro sinistro liquidabile a termini di polizza, avvenuto nel periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, AXA, o anche il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n.206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da Axa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del

Norme che regolano l'assicurazione in generale

recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

In deroga all'art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Se la durata del contratto è inferiore all'anno, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Ispezione alle cose assicurate

AXA ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

Art. 13| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio

GARANZIA BASE - Sezione Incendio

Che cosa è assicurato

Art. 14| Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati al fabbricato, descritto in polizza - escluso il valore dell'area - da:

- a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- b) **esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, che non sia conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio. Sostanze ed ordigni devono essere detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne devono conoscere l'esistenza;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;**
- d) **urto di veicoli stradali o di natanti** in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;**
- g) **guasti a fissi ed infissi**, relativi ai vani di uso condominiale, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, comprese le porte di accesso ai singoli appartamenti.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.100,⁰⁰ euro e sono esclusi i danni alle porte ed agli infissi interni delle singole abitazioni.

AXA indennizza altresì, quando conseguenti agli eventi previsti in polizza:

- h) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da:
 - **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
 - **da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;**
 - **caduta di alberi o di distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;**
- i) **i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;**
- l) **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. n. 22/97, e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, ma col limite di 52.000,⁰⁰ euro, fermo quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo di indennizzo";

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio

- m) i danni derivanti dalla **perdita dell'affitto o dal mancato godimento del fabbricato** assicurato rimasto danneggiato.

Per calcolare l'indennizzo si tiene conto del tempo necessario per il ripristino dei locali, sino al massimo di un anno. Il danno sarà rimborsato fino al 10% del valore che compete alle singole abitazioni sinistrate, rispetto al valore totale assicurato.

I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.

Sono esclusi i danni ai lucernari.

L'indennizzo massimo per sinistro è pari a 2.600,⁰⁰ euro.

Che cosa non è assicurato

Art. 15| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto alla lettera c) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi speciali", se operante;
- b) causati da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto alla lettera c) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi speciali", se operante;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;
- f) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto alla lettera e) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi speciali" e alla lettera f) dell'Art. 34 - "Oggetto della garanzia Pannelli solari", se operanti;
- h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;
- i) subiti da lastre relative a vetrine, attività commerciali o di servizi del fabbricato assicurato;
- j) subiti da lastre conseguenti a fenomeni atmosferici e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
- k) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- l) indiretti, salvo quanto indicato alla lettera m) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione" e alle lettere c) e d) dell'Art. 31 - "Oggetto delle garanzie Spese demolizione", se operante.

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio

Estensioni

Art. 16| Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Quando si verifica un sinistro AXA ha la facoltà di procedere all'ispezione del fabbricato assicurato per accertare la corrispondenza tra la somma assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo dello stesso. AXA non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C., se la somma assicurata per il fabbricato, aumentata del 10%, non è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo che risulta al momento del sinistro. Se invece la somma assicurata risulta inferiore, AXA indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 10% ed il reale valore di ricostruzione.

Art. 17| Fabbricato unifamiliare

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare le garanzie guasti causati dai ladri e rottura lastre riguardano i fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione - INCENDIO		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o Franchigia
Guasti a fissi e infissi	1.100 euro per sinistro	-
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo col massimo di 52.000 euro	-
Perdita dell'affitto o mancato godimento del fabbricato	10% del valore che compete alle singole abitazioni	-
Lastre pertinenti agli ingressi	2.600 euro per sinistro	-

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

GARANZIA BASE - Sezione Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Che cosa è assicurato

Art. 18| Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, proprietario del fabbricato assicurato e conduttore delle parti comuni, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, che si sia verificato in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

È compresa anche la responsabilità civile dell'Assicurato:

- quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.
- per il fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
 - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato. Si precisa che la Garanzia Base R.C.T. non comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, che si intendono in copertura se operante la garanzia "Eventi Speciali", nei termini previsti dalla lettera f) dell'Art. 29.

Inoltre l'assicurazione R.C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:

- antenne radiotelevisive centralizzate e, nel caso di condominio composto da più fabbricati separati, con un'unica ubicazione, anche le antenne centralizzate relative al singolo fabbricato;
- ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
- spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché, in buono stato di conservazione e manutenzione;
- pannelli solari.

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D.Lgs. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione R.C.O. è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti.

Dall'assicurazione R.C.O. sono escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, con un limite, per ogni prestatore di lavoro che abbia subito lesioni corporali, pari al 50% del massimale stesso e comunque non superiore a 1.500.000,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Art. 19| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché, alla conduzione di questi ultimi;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art. 20| Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi Speciali", se operante;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

- b) i danni da:
 - 1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto dalla lettera h) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi Speciali", se operante;
 - 2) impiego di aeromobili;
- c) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni derivanti da:
 - 1) umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
 - 2) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla lettera f) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi Speciali" se operante;
- e) i danni da furto;
- f) i danni derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- g) i danni causati da lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto alla lettera a) dell'Art. 18 -Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T-R.C.O.);
- h) i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo quanto previsto dalla Sezione "Danni da Acqua" e/o dalla Garanzia Aggiuntiva "R.C. Conduzione locali" di cui all'Art. 36, se operanti;
- i) i danni derivanti da:
 - 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- l) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- m) i danni di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Estensioni

Art. 21| Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere proquota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 22| Deroga alla proporzionale

Quando si verifica un sinistro, AXA ha la facoltà di procedere all'ispezione del fabbricato assicurato per accertare la corrispondenza tra la somma assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo dello stesso. AXA non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C., se la somma assicurata per il fabbricato, aumentata del 10%, non è inferiore al valore

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

di ricostruzione a nuovo che risulta al momento del sinistro. Se invece la somma assicurata risulta inferiore, AXA indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 10% ed il reale valore di ricostruzione.

Art. 23| Interventi sull'impianto dell'ascensore in caso di emergenza

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni verso terzi e ai condomini procurati dal custode dello stabile condominiale o da eventuale condomino autorizzato, nelle manovre di riallineamento dell'ascensore in caso di emergenza.

Limitatamente ai danni arrecati a cose, resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro risarcibile uno scoperto del 10% con un minimo pari a 250,⁰⁰ euro.

Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)	50% del massimale per ogni prestatore d'opera fino al massimo di 1.500.000 euro	Franchigia relativa 6%
Interventi sull'impianto dell'ascensore in caso di emergenza	-	Scoperto 10% col minimo 250 euro per sinistro

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

Garanzie Aggiuntive - DANNI DA ACQUA

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 24| Oggetto delle garanzie Danni da acqua

a) “Acqua condotta” - Danni materiali al fabbricato

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati.

Si precisa che la presente copertura integra l'Art. 14 - “Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari”.

b) Danni a terzi da spargimento d'acqua

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, proprietario del fabbricato assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di **spargimento d'acqua** causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, indicati nella precedente lettera a).

Si precisa che la presente copertura integra l'Art. 18 - “Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile”.

Relativamente alla somma assicurata, viene riconfermato quanto disposto dall'Art. 16 - “Somme assicurate - Deroga alla proporzionale” e dall'Art. 22 - “Deroga alla proporzionale”.

Art. 25| Esclusioni Danni da acqua

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- da gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna;
- da usura, corrosione o difetti di materiale;
- a cose contenute in locali interrati o seminterrati - salvo quanto previsto dalla lettera f) dell'Art. 27 - “Oggetto delle garanzie ricerca guasti”, se operante;

ed inoltre:

- le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua - salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 27 - “Oggetto delle garanzie Ricerca guasti”, se operante;

Si precisa che sono operanti, anche per la presente Sezione Danni da Acqua, le esclusioni delle Sezioni Incendio e Responsabilità civile (Artt. 15 e 20).

Art. 26| Franchigia Danni da acqua e limite di indennizzo/risarcimento

Per i danni da acqua:

- a) resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro relativo alla presente sezione “Danni da acqua”, una franchigia pari a quella riportata in polizza.

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati;

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

- b) per i danni materiali diretti, di cui alla lettera a) del precedente Art. 24, causati dai tubi interrati, il limite massimo di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa non potrà superare 2.600,00 euro;
- c) per i danni di responsabilità civile, di cui alla lettera b) del precedente Art. 24, causati dai tubi interrati, il limite massimo di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa non potrà superare 2.600,00 euro.

Clausola “Fabbricato di recente costruzione”

(Operante qualora risposto SI alla Dichiarazione del Contraente n. 8: “Il fabbricato assicurato è costruito da non più di 3 anni e precisamente nell’anno indicato in polizza”)

Per il fabbricato di recente costruzione, in polizza viene espressamente indicato il periodo di tempo in cui non è applicata alcuna franchigia in caso di sinistro “Danni da acqua”.

Per i sinistri “Danni da acqua” verificatisi successivamente a tale periodo si applica la franchigia standard “Danni da acqua” stampata in polizza.

Se in caso di sinistro si riscontri che la risposta alla Dichiarazione del Contraente n. 8 non è corretta, cioè che il fabbricato assicurato alla data di effetto del contratto è stato costruito da più di 3 anni, gli eventuali “Danni da Acqua” verificatisi nel periodo per cui è prevista l’agevolazione saranno liquidati con l’applicazione della franchigia standard “Danni da acqua” riportata in polizza.

L’agevolazione spetta solo sulla franchigia “Danni da acqua” mentre per la garanzia “Ricerca guasti”, se operante, si applica quanto previsto nella clausola.

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

Garanzie Aggiuntive - RICERCA GUASTI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio, con parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 25 "Esclusioni Danni da acqua")

Art. 27| Oggetto delle garanzie Ricerca guasti

Relativamente ai danni materiali da acqua, AXA indennizza i danni direttamente causati al fabbricato da:

- a) **ricerca e riparazione guasti** conseguenti allo spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, a condizione che il danno sia indennizzabile in base all'Art. 24 - lettera a) "Acqua condotta" o alla garanzia "gelo" di cui alla lettera b) del presente articolo, comunque esclusi i tubi interrati.

Si rimborsano le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua con le conseguenti spese sostenute per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato, ma col massimo di 10.500,00 euro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% avente come minimo la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza.

- b) il **gelo**, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della precedente garanzia di cui alla lettera a) ricerca e riparazione guasti.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato, ma col massimo di 10.500,00 euro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza.

- c) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato, ma col massimo di 10.500,00 euro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza

Relativamente alla Responsabilità Civile verso terzi la garanzia si intende estesa ai danni:

- d) da **gelo**.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza;

- e) da **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, anche non dipendenti da rotture accidentali.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza;

- f) a **cose in locali interrati o seminterrati**.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza.

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

Art. 28| Esclusioni Ricerca guasti

Sono esclusi, relativamente alla garanzia:

- a) **ricerca e riparazione guasti**, i danni relativi a tubi interrati- salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 33 - "Oggetto delle garanzie Eventi Accessori", se operante;
- b) **gelo**, i danni:
 - 1) da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o da tubi interrati;
 - 2) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- c) **occlusione di condutture**, i danni:
 - 1) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
 - 2) verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione - Danni da acqua		
Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Acqua condotta – Danni materiali al fabbricato	-	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da spargimento d'acqua	-	franchigia stabilita in polizza
Danni materiali diretti di spargimento d'acqua causati da tubi interrati	2.600 euro per sinistro/anno	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da spargimento d'acqua causati da tubi interrati	2.600 euro per sinistro/anno	franchigia stabilita in polizza
Ricerca e riparazione guasti	4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	scoperto per sinistro del 10% avente come minimo la franchigia stabilita in polizza
Danni materiali diretti da gelo	4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	franchigia stabilita in polizza
Danni materiali diretti da occlusioni di condutture	4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da gelo	-	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da occlusioni di condutture	-	franchigia stabilita in polizza
Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati	-	franchigia stabilita in polizza

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzie Aggiuntive - EVENTI SPECIALI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio ad integrazione dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari" e della lettera a) dell'Art. 18 - "Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile")

Art. 29| Oggetto delle garanzie Eventi Speciali

AXA, indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 2% della somma assicurata per il fabbricato col minimo di 10.000,00 euro per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento. Per i danni subiti da lucernari conseguenti a grandine, è previsto un limite di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia "eventi atmosferici" è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 200,00 e il massimo 1.500,00 euro per sinistro;

- b) **sovraccarico neve**, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, escluso il contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 75% della somma assicurata per il fabbricato ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro;

- c) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, verificatisi, a parziale deroga dell'Art. 15 - "Esclusioni", lettere a) e b), anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi i **danni provocati da ordigni esplosivi**.

La garanzia "atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio" e la garanzia "danni provocati da ordigni esplosivi" è prestata con una franchigia di 200,00 euro per sinistro.

Sono inoltre compresi i **guasti**, non identificabili in quelli già previsti alla lettera g) dell'Art. 14 "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari", e **le rotture causate al fabbricato dai ladri** in occasione di furto tentato o consumato.

La garanzia è prestata con una franchigia di 200,00 euro per sinistro. È altresì compreso il **furto di fissi ed infissi** di proprietà e di uso comune con un limite di indennizzo per sinistro di 1.100,00 euro (senza deduzione della franchigia sopra indicata);

- d) **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

- e) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'Art. 15 - "Esclusioni", lettera g).

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 6 ‰ della somma assicurata per il

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

fabbricato, ma col massimo di 15.500,⁰⁰ euro ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 5% col minimo 200,⁰⁰ e massimo 400,⁰⁰ euro.

La garanzia si intende inoltre estesa, per la Responsabilità Civile verso terzi:

- f) ai **danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

La garanzia opera a deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera d) punto 2),

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile, uno scoperto del 10% col minimo di 2.300,⁰⁰ euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato;

- g) ai **danni da inquinamento accidentale**, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato. La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera a) punto 1).

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile, uno scoperto del 10% col minimo di 1.500,⁰⁰ euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato;

- h) alla **committenza auto**. La garanzia comprende la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 C.C. attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente/Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione.

La garanzia è valida anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

La garanzia è operante sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Non sono considerati terzi il conducente ed il proprietario del veicolo.

La garanzia è operante esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 200,⁰⁰ euro per sinistro.

La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera b) punto 1).

Art. 30| Esclusioni Eventi Speciali

Sono esclusi i danni, relativamente alla garanzia:

- 1) **eventi atmosferici**, lettera a) del precedente articolo:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve salvo quanto previsto dalla lettera b) del precedente articolo;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

b) subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

- tettoie;
 - enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - pannelli solari, salvo quanto previsto dall'Art. 34 - "Oggetto della garanzia Pannelli solari", se operante;
- 2) **sovraccarico neve**, lettera b) del precedente articolo:
- causati da valanghe e slavine;
 - causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
 - ai fabbricati non conformi alle leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del tetto;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che i lavori siano influenti ai fini della presente garanzia;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti;
- 3) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, danni provocati da ordigni esplosivi, guasti e rotture causate al fabbricato dai ladri, furto di fissi e infissi**, lettera c) del precedente articolo:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - da imbrattamento;
 - di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del fabbricato, salvo quanto previsto dalla lettera e) del precedente articolo;
 - diversi da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, se avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;
- 4) **fenomeni elettrici** a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato, lettera e) del precedente articolo:
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
 - causati da usura, manomissione o difetti di materiale;
 - ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
 - agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
 - derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
 - dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzie Aggiuntive - SPESE DEMOLIZIONE

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 31| Oggetto delle garanzie Spese demolizione

AXA rimborsa:

- a) ad integrazione di quanto previsto alla lettera l) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari", **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo;
- b) in caso di danno indennizzabile a termini di polizza ed il cui ammontare sia presumibilmente superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, le **spese e/o onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 39 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Il rimborso, subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, è prestato sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500,00 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo dell'indennizzo";

- c) in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, **gli onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, relativi alle prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 5.200,00 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 43- "Limite massimo dell'indennizzo".

AXA inoltre indennizza:

- d) **i costi di urbanizzazione**, sostenuti e documentati, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500,00 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzie Aggiuntive - ROTTURA LASTRE

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 32| Oggetto della garanzia Rottura lastre

Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.

La somma assicurata è prestata a primo rischio assoluto ed è in aumento al limite per sinistro previsto dall'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari" della Garanzia Base.

Sono esclusi i danni ai lucernari e quanto previsto all'Art.15 – "Esclusioni".

La garanzia è prestata con un indennizzo massimo per singola lastra di 3.000,00 euro.

Garanzie Aggiuntive - EVENTI ACCESSORI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 33| Oggetto delle garanzie Eventi accessori

AXA rimborsa a parziale deroga di quanto disposto alla lettera a) dell'Art. 28 - "Esclusioni Ricerca guasti", i danni direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- a) ricerca e riparazione guasti a tubi interrati di pertinenza del fabbricato assicurato per danni da spargimento d'acqua, in caso di danno indennizzabile in base alla lettera a) "Acqua condotta" dell'Art. 24 o alla lettera b) garanzia "gelo" dell'Art. 27, anche se non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato assicurato.

Si rimborsano le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, e le conseguenti spese necessariamente sostenute per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato e/o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato e/o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.

La presente garanzia "ricerca e riparazione guasti a tubi interrati" è prestata con una franchigia di 250,00 euro, (da cumularsi con quella prevista in polizza dalla garanzia acqua condotta o dal gelo), con il massimo di 2.500,00 euro per sinistro e di 5.000,00 euro per anno assicurativo.

AXA indennizza inoltre:

- b) **i costi per il rimpiazzo del combustibile:** nafta, gasolio, cherosene ed altri combustibili liquidi, che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.

La garanzia "costi per il rimpiazzo del combustibile" è prestata con una franchigia di 250,00 euro con il massimo di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- c) **le spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas.**

In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, AXA indennizza:

- 1) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- 2) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1) per la demolizione il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

La presente garanzia "Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas" è pre-

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

stata con una franchigia di 250,⁰⁰ euro, con il massimo di 2.500,⁰⁰ euro per sinistro e di 5.000,⁰⁰ euro per anno assicurativo.

Sono in ogni caso sempre escluse le spese diverse da quelle sopra indicate relative a spostamento di contatori di erogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti.

Garanzie Aggiuntive - PANNELLI SOLARI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 34| Oggetto della garanzia Pannelli Solari

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato - ferme le esclusioni previste dall'Art. 15 - "Esclusioni" e dall'Art. 30 - "Esclusioni Eventi Speciali" ai punti 1) e 4) - da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, **grandine e tromba d'aria**, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
- b) **incendio, fulmine, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o scoppio, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del fabbricato a seguito **dell'azione del fulmine** ed i guasti causati ai pannelli solari assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti**;
- d) **urto di veicoli stradali** che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui dei pannelli solari in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia "Pannelli Solari" è prestata con uno scoperto del 10% per ogni danno indennizzabile e, in ogni caso, col minimo di 500,⁰⁰ euro.

Per i danni da fenomeni elettrici la garanzia è prestata - fermo lo scoperto e relativo minimo - con limite massimo di 1.000,⁰⁰ euro per sinistro.

Per le spese di demolizione e sgombero la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo di indennizzo".

I pannelli solari purché di pertinenza del fabbricato possono essere collocati in ambiente esterno a terra opportunamente ancorati al suolo, su tetti o terrazze, su muri posti in sostituzione di vetrate.

La somma assicurata per i pannelli solari deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo o rimpiazzo dei pannelli stessi, escluso il valore dell'area.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per i pannelli solari la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 42 - "Assicurazione parziale" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Per l'assicurazione della garanzia "Pannelli solari" valgono in quanto applicabili gli Artt. 37 -

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

“Obblighi in caso di sinistro”, 38 - “Esagerazione dolosa del danno”, 39 - “Procedura per la valutazione del danno”, 40 - “Mandato dei periti” ; 41 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, 42 - “Assicurazione parziale”, 43 - “Limite massimo di indennizzo”, 44 - “Pagamento dell’indennizzo”, 45 - “Anticipo indennizzo”, che regolano il sinistro per la Sezione Incendio.

Garanzia Aggiuntiva - R.C. AMMINISTRATORE CONDÒMINO

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 35| Oggetto della garanzia R.C. dell'amministratore Condòmino

La garanzia è prestata per la **Responsabilità Civile derivante al condòmino che svolga la funzione di amministratore del condominio assicurato**, svolta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1130 C.C.

AXA si impegna a tenere indenne l'amministratore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali - ovvero il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose - colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini, nell'esercizio della specifica funzione.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte ai condòmini del fabbricato per errori imputabili all'amministratore stesso;
- mancata o inadeguata applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla “Privacy”) e successive modificazioni o integrazioni.

La garanzia comprende l'attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.

La garanzia R.C. dell'amministratore condòmino è prestata nei limiti del massimale assicurato indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% di ogni danno risarcibile e, in ogni caso, col minimo di 100,⁰⁰ euro ed il massimo di 500,⁰⁰ euro.

Fermo restando che è obbligo dell'Amministratore comunicare l'esistenza di assicurazioni analoghe in capo al medesimo, qualora esista altra polizza per i medesimi rischi, la presente garanzia opera solo qualora il massimale previsto dalla polizza coesistente non sia stato sufficiente a risarcire il danno e per l'eccedenza di quanto risarcito da quest'ultima. AXA presta inoltre l'assicurazione per i rischi non garantiti dalla polizza coesistente purché coperti dalla presente garanzia.

L'assicurazione della presente garanzia è regolata anche dagli Artt. 46 - “Obblighi di avviso in caso di sinistro”, 48 - “Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza”, 49 - “Pluralità di Assicurati”.

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o a ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzia Aggiuntiva - R.C. CONDUZIONE LOCALI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 36| Oggetto della garanzia R.C. Conduzione Locali

L'assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti, uffici e studi professionali, condomini e/o locatari, per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per i danni a terzi ferme le esclusioni di cui all'Art. 20 - "Esclusioni".

Tale garanzia è prestata per i **rischi derivanti dalla conduzione** dell'appartamento, ufficio o studio professionale compresa la proprietà privata e l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti ed, a parziale deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera h), sono compresi i danni da spargimento di acqua.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza alla specifica garanzia.

Per quanto riguarda i soli danni da spargimento d'acqua, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia specifica prevista in polizza.

Restano comunque esclusi i danni da proprietà del fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere.

Il Contraente dichiara che il fabbricato è composto da un numero di appartamenti pari a quello indicato in polizza, compreso quello del portinaio, in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli Artt. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 5 - "Aggravamento del rischio" e 6 - "Diminuzione del rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione - EVENTI SPECIALI		
Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Eventi atmosferici	- Per i danni da grandine a serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento 2% della somma assicurata col minimo di 10.000 euro per sinistro/anno; - Per i danni da grandine a lucernari	Scoperto 10% col minimo 200 euro e massimo 1.500 euro per sinistro
Sovraccarico neve	75% della somma assicurata per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio e danni provocati da ordigni esplosivi	-	200 euro per sinistro
Guasti e rotture causate al fabbricato dai ladri	-	200 euro per sinistro
Furto di fissi ed infissi	1.100 euro per sinistro	-
Fenomeni elettrici	6 ‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 15.500 euro per sinistro/anno	Scoperto di 5% col minimo 200 euro e massimo 400
Interruzione di esercizio o sospensione di attività	10% del massimale assicurato per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 2.300 euro per ogni danno
Inquinamento accidentale	10% del massimale assicurato per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni danno
Committenza auto	-	200 euro per sinistro
Spese e/o onorari di competenza del perito	2% della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	-
Onorari di riprogettazione del fabbricato	2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 5.200 euro	-
Costi di urbanizzazione	10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500 euro	-
Rottura lastre	3.000 euro per lastra	-
Ricerca e riparazione guasti a tubi interrati	2.500 euro per sinistro e di 5.000 euro per anno	250 euro
Costi per il rimpiazzo del combustibile	2.500 euro per sinistro/anno	250 euro
Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas	2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno	250 euro
Pannelli Solari	- per le spese di demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo - per i danni da fenomeni elettrici col limite massimo di 1.000 euro per sinistro	scoperto di 10% col minimo di 500 euro per ogni danno
R.C. amministratore condomino	-	scoperto di 10% col minimo di 100 euro e massimo di 500 euro per ogni danno
R.C. conduzione locali	-	per i danni da spargimento d'acqua franchigia prevista in polizza

Norme che regolano il sinistro Sezione Incendio e Danni da acqua

Cosa fare in caso di sinistro Incendio e/o Danni materiali da acqua

Art. 37| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare in caso di incendio, esplosione o scoppio, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 38| Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzionieri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 39| Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

- b) fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Norme che regolano il sinistro Sezione Incendio e Danni da acqua

Art. 40| Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 37 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'articolo successivo;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi dell'Art. 39 - "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 41| Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.

Norme che regolano il sinistro Sezione Incendio e Danni da acqua

Per i Pannelli solari (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto ed escluso il valore dell'area) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per le lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre, comprese le spese di trasporto ed installazione, e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Qualora le lastre siano di valore artistico l'ammontare del danno si determina con modalità analoghe, ma stimando la spesa necessaria per la sostituzione con lastre equivalenti di uso corrente (senza alcun valore artistico).

Per i danni derivanti dalla perdita dell'affitto o dal mancato godimento dei locali l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 42 - "Assicurazione parziale".

Art. 42| Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso quello dell'area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 16 - "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Art. 43| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 44| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 15 - "Esclusioni", lettera c).

Art. 45| Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.

L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Norme che regolano il sinistro di Responsabilità Civile

Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile

Art. 46| Obblighi di avviso in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 47| Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione, salvo quanto previsto all'Art 22 –“Deroga alla proporzionale”.

Il massimale di polizza si intende pertanto ridotto in uguale proporzione.

Art. 48| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 49| Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

Garanzia Aggiuntiva - TUTELA LEGALE

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Premessa

Art. 50| Gestione dei sinistri

AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni del Dizionario e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Che cosa è assicurato

Art. 51| Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro relativo al condominio assicurato così come regolato dall'art. 1117 C.C.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- **le spese per l'intervento del legale incaricato;**
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 57 - "Gestione del sinistro", **o quelle di soccombenza** in caso di condanna dell'Assicurato;
- le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere**, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le **spese processuali** nel processo penale ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le **spese di giustizia** in favore dell'erario nel processo penale;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 55 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga e matricola, nonché, se l'Assicurato è una società, del legale rappresentante e degli amministratori o, ove si tratti di società di persone, dei soci illimitatamente responsabili.

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- a) la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per la responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- b) **l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi**. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- c) **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, relative alle parti comuni del fabbricato assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,⁰⁰ euro ed inferiore a 52.000,⁰⁰ euro;
- d) **controversie individuali relative a rapporti di lavoro** che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del fabbricato;
- e) **controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi**, sempre che il valore di lite sia superiore a 1.000,⁰⁰ euro ed inferiore a 52.000,⁰⁰ euro, **o controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge**;
- f) sostenere **controversie relative a diritti reali** relativi al fabbricato assicurato. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente / Assicurato.

Art. 52| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 53| Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

Che cosa non è assicurato

Art. 54| Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla legge;
- f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

La garanzia non è inoltre operante per le controversie:

- g) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- h) tra condomini;
- i) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
- j) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- k) di natura contrattuale nei confronti di AXA;
- l) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- m) relative a sinistri causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- o) relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale

Art. 55| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

Art. 56| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 57| Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 55 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 58| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Condizioni Particolari

Indicizzazione

(Valida se richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice)

D1| **Indicizzazione - Adeguamento automatico (Condizione particolare D1)**

Le somme assicurate ed il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale;
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di Responsabilità Civile e Tutela Legale ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Deroga al tacito rinnovo

(Valida se richiamata in polizza)

D2| **Deroga al tacito rinnovo (Condizione Particolare D2)**

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Età del fabbricato – criterio di quietanzamento

(Sempre operante)

D3| **Età del fabbricato - criterio di quietanzamento (Condizione Particolare D3)**

Il premio indicato in polizza relativo alle garanzie "Acqua condotta" e "Ricerca guasti" è assoggettato all'applicazione di un coefficiente di invecchiamento, determinato in funzione dell'età del fabbricato, secondo le seguenti modalità:

- a) il coefficiente di invecchiamento viene applicato fino al quindicesimo anno di costruzione;
- b) fino al decimo anno viene applicato un incremento annuo di +1,5%;
- c) dal decimo fino al quindicesimo anno viene applicato un incremento annuo di +1%.

Il coefficiente di invecchiamento non si applica per i fabbricati di età superiore al sedicesimo anno di costruzione.

Condizioni Particolari

Restrizioni internazionali – Inefficacia del contratto

(Sempre operante)

D4| Restrizioni internazionali – Inefficacia del contratto (Condizione Particolare D4)

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1899 C.C. Durata del contratto**
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

Articoli di legge

- 1915 C.C.** **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C.** **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C.** **Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C.** **Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C.** **Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C.** **Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

Informativa sulla Privacy

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporre le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2

Informativa sulla Privacy

- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d'uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione;

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Informativa sulla Privacy

- banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

Informativa sulla Privacy

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014

Informativa sulla Privacy

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
- a) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI


In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

PAGINA BIANCA



www.axa.it

Mod. 2308 - ed. maggio 2018 - STAMPA 05/2018 - CAL

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 maggio 2018.

AXA Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018

